

## Spazio riservato ai corsi d'acqua

Dall'entrata in vigore delle modifiche della Legge federale sulla protezione delle acque (LPAC) e dell'Ordinanza sulla protezione delle acque (OPAc) (2011) lo spazio riservato ai corsi d'acqua, per la tutela della sicurezza idraulica, delle funzioni ecologiche legate alle acque e in alcuni casi della biodiversità, è regolato secondo l'art. 41a OPAc. Come conseguenza l'art. 34 del Regolamento di applicazione della legge edilizia cantonale (RLE) è stato abrogato (in data 27.03.2013).


Secondo quanto richiesto dalla Confederazione, il Cantone e i Comuni, tramite l'allestimento di una specifica variante di piano regolatore (PR) *Spazio riservato ai corsi d'acqua*, dovranno uniformarsi a quanto richiesto dal nuovo quadro giuridico entro il 31 dicembre 2018.

Fintanto che lo spazio riservato alle acque non sarà determinato e approvato a PR, **tutti gli interventi** lungo ogni lato dei corsi d'acqua dovranno rispettare le disposizioni transitorie della modifica del 4 maggio 2011 dell'OPAc.

### Disposizioni transitorie della modifica del 4 maggio 2011 dell'OPAc

Le disposizioni transitorie della modifica del 4 maggio 2011 dell'OPAc prevedono un arretramento di:


- 8 metri in aggiunta alla larghezza del fondo dell'alveo (LFA) esistente, per i corsi d'acqua il cui fondo dell'alveo non supera i 12 metri di larghezza (Fig. 1a.);
- 20 metri per i corsi d'acqua con un fondo dell'alveo di larghezza superiore ai 12 metri (Fig. 1b);
- 20 metri per le acque stagnanti con una superficie superiore a 0,5 ettari.



**Figura 1: Definizione dello spazio riservato ai corsi d'acqua secondo le disposizioni transitorie della modifica del 4 maggio 2011 dell'OPAc per:**

- a. Corsi d'acqua il cui fondo dell'alveo non supera i 12 metri di larghezza;
- b. Corsi d'acqua con fondo dell'alveo superiore ai 12 metri.

Con “Larghezza del fondo dell’alveo” si intende quella del letto del corso d’acqua bagnato dalle portate medie (alveo privo di vegetazione) per i corsi d’acqua naturali permanenti. Per i corsi d’acqua temporanei (Fig. 2a) e/o arginati (Fig. 2b) la larghezza del fondo dell’alveo corrisponde alla distanza tra i due piedi di sponda (o piedi del muro d’argine).



**Figura 2: Definizione della larghezza del fondo dell’alveo per corsi d’acqua temporanei (a.) e per corsi d’acqua arginati (b.).**

All’interno dello spazio riservato al corso d’acqua sono vietate costruzioni d’ogni genere come pure modifiche di terreno, muri di sostegno e opere di cinta, ecc.

Persone di riferimento per il settore polizia delle acque:

- Francesco De Matteis
- Francesco Polli